

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
DI CUNEO

SCHEMA
DI REGOLAMENTO-TIPO
PER L'ORDINAMENTO E LA DISCIPLINA
DEI MERCATI DELLA PROVINCIA



BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-14-165

SERIE A
N. 12

S. A. S. T. E.
Soc. An. Stab. Tipografico Editoriale
CUNEO

Marzo 1935 - XIII

COMMERCIO
agricoltura
O
ECA

53

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA
DI CUNEO

N. INV.

3645

BID

5041186483

COLL.

32. H. 165

SCHEMA

DI REGOLAMENTO-TIPO

PER L'ORDINAMENTO E LA DISCIPLINA
DEI MERCATI DELLA PROVINCIA

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA - CUNEO


Biblioteca

no. 2853

Posizione } locale A
di acquisto e di inventario 2-10-958 } cassale

SERIE A

N. 12

S. A. S. T. E.

Soc. An. Stab. Tipografico Editoriale
CUNEO

Marzo 1935 - XIII

PARTE GENERALE

TITOLO I

Disposizioni comuni per i mercati in genere

CAPO I°

Disposizioni generali.

ART. 1.

Le disposizioni generali valgono per l'ordinamento e il funzionamento di tutti i mercati che si svolgono nel territorio comunale. Speciali norme sono sancite, in aggiunta alle disposizioni generali, per i singoli mercati speciali.

ART. 2.

Le disposizioni del presente regolamento si devono ritenere integrate da quelle stabilite dal regolamento di polizia urbana per le prescrizioni e le sanzioni non specificatamente considerate.

ART. 3.

I mercati pubblici municipali sono stabiliti nelle località destinate dal Podestà e per ciascuno di essi viene indicata la specializzazione e l'ubicazione.

E' vietato, senza previa autorizzazione podestarile, adibire od occupare aree private o pubbliche, all'infuori di quelle designate, ad uso di mercato di animali, derrate e merci all'ingrosso.

ART. 4.

I mercati pubblici sono esclusivamente destinati al commercio dei generi per ognuno indicati; è vietato sui mercati stessi ogni altro commercio ed ogni riunione, non autorizzata, avente altro scopo.

ART. 5.

Tutti coloro che accedono, per qualsiasi ragione, sui mercati si intendono soggetti alle relative prescrizioni regolamentari, nonché a tutte le disposizioni di legge che riflettono la disciplina del commercio.

Nelle aree destinate alla vendita all'ingrosso è di massima vietata la minuta vendita e viceversa.

CAPO II°

Orario.

ART. 6.

L'orario del mercato è fissato dal Podestà, sentito il parere della Commissione di vigilanza, e verrà pubblicato sul luogo destinato al mercato. L'inizio ed il termine delle contrattazioni saranno indicati da appositi segnali (esposizione di bandierine, suono di campana, ecc.).

ART. 7.

Prima e dopo le segnalazioni di cui all'articolo precedente, sono vietate salvo l'autorizzazione della Commissione di vigilanza preposta al mercato, la contrattazione, la preventiva destinazione, la vendita e l'asporto delle merci e derrate introdotte sul mercato.

CAPO III°

Commissioni di vigilanza.

ART. 8.

Per ogni singolo mercato è nominata dal Podestà una Commissione di vigilanza composta di adeguato numero di membri su pro-

posta delle Associazioni sindacali agricole, commerciali e industriali. Della Commissione dovrà essere chiamata a far parte la rappresentanza dei consumatori da indicarsi dai Sindacati dei prestatori d'opera. La designazione del Presidente della Commissione, su proposta del Podestà, spetta al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Per la scelta dei membri le Associazioni sindacali sopra indicate dovranno presentare al Podestà per ogni membro loro assegnato le proposte di una terna.

ART. 9.

La Commissione di vigilanza dura in carica un biennio e i membri scaduti possono essere rieletti.

ART. 10.

La funzione di membro della Commissione di vigilanza si intende gratuita.

ART. 11.

I compiti della Commissione sono:

- a) di sorvegliare il regolare svolgimento del mercato e impartire istruzioni per il servizio di pulizia;
- b) impartire le disposizioni per la ripartizione del bestiame, delle derrate, delle merci esposte al mercato;
- c) compilare le norme supplementari, gli ordini, i manifesti che potranno occorrere per il funzionamento del mercato, sottoponendoli all'approvazione del Podestà;
- d) formulare proposte per l'orario, di cui all'art. 6 Cap. 2 e per le tariffe di posteggio;
- e) segnalare al Podestà gli inconvenienti che si verificassero e proporre i rimedi;
- f) provvedere per appianare le controversie che insorgessero nelle contrattazioni, intervenendo per amichevole composizione fra le parti, resolvendo, con decisione arbitrale, quelle questioni che fossero sottoposte di comune accordo fra le parti, così collegialmente alla Commissione, come individualmente a qualcuno dei componenti;
- g) proporre al Podestà le modificazioni ritenute necessarie o convenienti al regolamento e quelle iniziative dirette all'incremento del mercato o all'istituzione di altri mercati;

h) amministrare i fondi eventualmente messi a disposizione dal Comune o da Enti per l'incremento del mercato o per iniziative particolari;

i) compilare i listini dei prezzi secondo le norme di cui al Titolo II°.

I compiti di cui alle lettere a), b), f) potranno essere esercitati anche individualmente da uno solo dei membri componenti la Commissione; le rimanenti mansioni devono essere svolte collegialmente con l'intervento di almeno tre Commissarii a maggioranza di voti. Della gestione di fondi di cui alla lettera h) la Commissione dovrà ad ogni fine anno rendere conto al Podestà.

Annualmente pure la Presidenza della Commissione dovrà presentare al Podestà una relazione sull'andamento del mercato, corredata con i dati statistici sui quantitativi e sui prezzi delle contrattazioni.

La Commissione sarà tenuta di fornire, a richiesta del Podestà, i pareri e relazioni particolari su questioni che interessano lo svolgimento del mercato.

ART. 12.

Il Presidente della Commissione, sentiti i Commissari, formerà un turno di servizio, assicurando la presenza di almeno un membro ad ogni mercato.

ART. 13.

L'elenco dei componenti la Commissione e l'indicazione del Commissario di turno dovranno essere designati, mediante avviso al pubblico, nella località ove si svolge il mercato.

ART. 14.

Il Direttore di cui all'art. 17 Cap. 4° è Segretario della Commissione e provvede, secondo gli ordini impartiti dal Presidente, alla convocazione della Commissione, che ha sede presso gli Uffici Comunali.

ART. 15.

Delle riunioni della Commissione dovrà essere redatto sommario verbale a cura del Direttore coll'indicazione delle deliberazioni prese.

ART. 16.

In caso di impedimento del Presidente od in sua assenza, funge da Presidente il Commissario più anziano di età.

CAPO IV°

Direzione, personale e servizio di polizia del mercato.

ART. 17.

Alla Direzione dei mercati verrà preposto dal Podestà un funzionario dell'Ufficio municipale.

ART. 18.

Oltre al compito di Segretario della Commissione spetta al Direttore la sorveglianza sul buon funzionamento del mercato, la attuazione delle prescrizioni impartite dal Podestà e dalla Commissione e l'applicazione delle norme disciplinanti l'andamento del mercato.

ART. 19.

L'opera del Direttore e della Commissione di vigilanza è coadiuvata dagli Agenti comunali e della Forza Pubblica e dagli addetti al mercato.

ART. 20.

Potrà essere destinato per il servizio di polizia e d'amministrazione dei mercati personale coadiutore. Il numero di tale personale, la retribuzione, il trattamento di quiescenza e previdenza, le norme di servizio, saranno stabiliti dal Regolamento organico dei funzionari del Comune.

ART. 21.

Ove la gestione del mercato sia fatta direttamente in economia dal Comune, il Direttore controlla anche l'esazione dei proventi del mercato e ne cura il versamento alla Tesoreria municipale colle mo-

dalità stabilite dal Podestà. Da esso dipende il personale eventualmente destinato al servizio dei mercati.

ART. 22.

Incombe al Direttore del mercato di riferire sollecitamente al Presidente della Commissione circa gli inconvenienti rilevati o denunciati. Il Presidente della Commissione riferirà in merito al Podestà.

CAPO V°

Sorveglianza igienico-annonaria.

ART. 23.

Nei mercati pubblici la vigilanza igienico-annonaria sarà esercitata sotto la sorveglianza dell'Ufficio d'igiene, in conformità alle istruzioni che saranno impartite dall'Ufficiale sanitario agli agenti comunali, ai sensi delle vigenti leggi e dei regolamenti per la vigilanza igienica sulle sostanze alimentari.

ART. 24.

I generi che venissero trovati non corrispondenti alle vigenti disposizioni di legge saranno sequestrati per l'eventuale loro distruzione. Contro tale provvedimento sarà libero all'interessato di ricorrere entro due ore dal provvedimento medesimo, e pel tramite dell'Ufficio comunale, all'Ufficiale sanitario il quale, trattandosi di generi facilmente deteriorabili, deciderà inappellabilmente. Per altri generi la decisione sarà presa sulla base di analogo referto del Laboratorio chimico provinciale. Trascorso il termine fissato senza che l'interessato — il quale dovrà anche rimborsare al Comune le spese occorse per gli eventuali provvedimenti relativi e urgenti ordinati dal Podestà, a sensi delle disposizioni della legge comunale e provinciale — abbia protestato, la merce sarà distrutta.

ART. 25.

E' obbligo dei venditori di agevolare in tutti i modi la visita sanitaria delle derrate portate sui mercati. Chi tentasse comunque di evitare oppure ostacolare tale visita sarà senz'altro allontanato.

ART. 26.

I generi dovranno essere posti in vendita in modo da porger tutto l'agio di una scelta sollecita e sicura. I generi alimentari dovranno essere difesi dalle inclemenze atmosferiche, dalla polvere e dagli insetti. La Commissione di vigilanza segnalerà all'Ufficiale sanitario le eventuali infrazioni all'applicazione delle predette norme igieniche.

ART. 27.

Al pubblico è proibito toccare i generi alimentari messi in vendita, specie quelli che possono essere consumati senza confezione speciale o cottura. I venditori e gli agenti dovranno comunque far rispettare tale disposizione.

ART. 28.

Il Podestà sentito l'Ufficiale sanitario o in base a sua proposta, può emanare ordinanze o disposizioni — per casi speciali o per particolari derrate — che condizionino le vendite a speciali formalità o visite o ne proibiscano la contrattazione per ragioni sanitarie.

Le ordinanze dovranno essere pubblicate sul luogo del mercato.

CAPO VI°

Posteggio - Tariffe e appalti - Mercati coperti.

ART. 29.

Le aree dei mercati possono essere suddivise in zone libere, zone a disposizione e posti fissi.

ART. 30.

L'occupazione dei posti nelle zone libere spetta al primo accorrente. Gli accorrenti dovranno però nell'occupazione del suolo e

nella disposizione della merce osservare l'ordine e le modalità che, a seconda delle circostanze, verranno prescritte e indicate dalla Commissione, a mezzo del personale addetto e degli agenti.

ART. 31.

E' in facoltà del Comune, sentita la Commissione, di assegnare sui mercati speciali aree per il commercio di determinati prodotti, in riguardo tanto alla loro qualità, come alla loro provenienza o destinazione.

Così potranno eventualmente stabilirsi zone per le contrattazioni dirette con la clientela minuta dei consumatori o per l'offerta di derrate particolarmente adatte all'esportazione.

ART. 32.

Salvo speciali concessioni, è vietato di collocare banchi fissi o mobili sulle aree destinate al primo occupante; è pure vietato simulare l'occupazione od occupare posto a scopo di speculazione (bagarinaggio) per cedere il posteggio.

ART. 33.

L'occupazione dei posti nelle zone a disposizione è fatta dietro concessione per il tempo necessario alla vendita delle derrate su di essi collocate e, in ogni caso, per un tempo non superiore alla giornata.

L'assegnazione di tali posti è fatta dalla direzione dei mercati e la merce deve essere collocata secondo gli ordini impartiti dal personale di servizio.

ART. 34.

L'occupazione dei posti fissi è fatta per tempo determinato e secondo le norme stabilite dalla tariffa.

Le concessioni sono personali e non sono cedibili nè usufruibili con l'esercizio da parte di interposta persona.

Decadranno dalla concessione i falliti, i condannati a pene infamanti e i recidivi per infrazione alle leggi riguardanti l'esercizio del commercio, coloro che avranno abusivamente ceduto il posto o l'avranno abbandonato per oltre quindici giorni dal mercato di prima assenza, salvo l'impedimento di malattia, e coloro che si renderanno morosi delle somme dovute per posteggio.

Non sarà considerato come abbandono di posto fisso il fatto di non esercirlo in determinate epoche dell'anno, quando ciò dipenda dalle necessità del genere di commercio esercito.

Le decadenza della concessione deve essere notificata con lettera del Podestà.

ART. 35.

I commercianti con negozio prospiciente alla zona del mercato, se autorizzati a tenere un banco nelle immediate adiacenze del negozio, potranno, nei giorni di mercato, esporre sul banco stesso la propria merce anche se di genere diverso di quello per cui è stato istituito il mercato predetto.

ART. 36.

Le tariffe di posteggio per le zone libere e a disposizione e per la concessione dei posti indicheranno, oltre all'importo della tassa di occupazione, le modalità della concessione.

ART. 37.

La tariffa potrà essere modificata con determinazione del Podestà. In casi particolari potranno essere fissati dal Podestà canoni speciali in deroga alla tariffa.

ART. 38.

L'applicazione delle tariffe di posteggio, ferme restando le norme per le concessioni stabilite nel presente capitolo, può essere dal Comune ceduta ad appalto. Sul capitolato di appalto il Podestà è tenuto a sentire il parere consultivo della Commissione di vigilanza.

ART. 39.

Le disposizioni per le concessioni e la disciplina per il funzionamento dei mercati coperti verranno stabilite da speciali regolamenti.

CAPO VII°

Produttori, negozianti, commissionari, importatori
ed esportatori - Mediazione.

ART. 40.

Sono ammessi alla vendita sui mercati:

a) i produttori — le persone e gli enti che portano al mercato le derrate di propria produzione; essi non possono vendere altre derrate;

b) i negozianti — le persone o gli enti che acquistano direttamente dai luoghi di produzione le derrate dai produttori o importatori, curandone la vendita nel mercato sotto la loro responsabilità;

c) i commissionari — coloro che ricevono la merce dai produttori per conto dei quali eseguono la vendita;

d) gli importatori — coloro che ricevono merce direttamente da altre provincie.

ART. 41.

La qualifica di produttore, che esclude quella di commissionario e viceversa, sarà comprovata alla dirigenza del mercato dal documento rilasciato dall'autorità municipale del luogo di provenienza delle derrate o dalla iscrizione alla Federazione Agricoltori o ai Sindacati dell'Agricoltura.

I negozianti e gli importatori hanno l'obbligo di essere regolarmente iscritti al locale Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

I commissionari devono essere muniti di speciale licenza del Podestà. Per ottenere detta licenza gli interessati devono presentare domanda scritta all'Amministrazione comunale corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c) certificato di residenza; d) certificato generale in data non anteriore a tre mesi; e) attestato del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa dal quale risulti la notoria correttezza del richiedente.

La licenza è concessa o negata con provvedimento insindacabile dall'autorità municipale.

Sono esonerati dall'obbligo della documentazione di cui sopra coloro che siano in possesso di regolare licenza di commercio a sensi della legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

ART. 42.

Sono ammessi ad acquistare sui mercati i rivenditori, gli acquirenti per uso proprio e gli esportatori.

Per facilitare il commercio esportativo questi ultimi, purchè muniti di certificato del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, possono essere ammessi, con un determinato e limitato orario, a contrattare, durante il periodo dell'incetta per le spedizioni all'estero, in condizioni di esclusività, nella zona riservata per le merci e derrate destinate all'esportazione.

ART. 43.

Per quanto riguarda il commercio girovago e ambulante valgono le norme del Capitolo 12°.

ART. 44.

Nelle contrattazioni sui pubblici mercati è ammessa soltanto l'opera dei mediatori iscritti nel ruolo del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa da compilarsi a norma dell'art. 3, n. 8 del R. D. L. 16 giugno 1927, n. 1071, e muniti di regolare permesso prescritto dalla legge di pubblica sicurezza.

E' proibito ai procaccianti non autorizzati di intromettersi nelle contrattazioni in qualità di mediatori per ottenere la provvigione.

Ai mediatori patentati la provvigione è dovuta quando l'opera loro sia stata richiesta o accettata e il contratto sia stato concluso con il loro intervento.

La provvigione al mediatore, salvo esplicito patto in contrario, sarà corrisposta dalle parti indicate e nella misura stabilita dalla tariffa accertata dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, sentito il parere della Federazione Provinciale del Commercio.

ART. 45.

Nel compimento delle operazioni di senseria il mediatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Titolo V° del vigente Codice di Commercio.

Egli dovrà inoltre fornire alla Commissione di vigilanza del mercato tutti quei dati che potessero servire per l'accertamento dei prezzi e le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato.

CAPO VIII°

Disciplina delle contrattazioni - Usi e consuetudini.

ART. 46.

Durante lo svolgimento del mercato nessuna contrattazione del genere è ammessa in luogo pubblico — esclusi i negozi, i depositi, i magazzini, i locali del diretto produttore — nelle immediate adiacenze del luogo destinato a mercato.

ART. 47.

E' vietato di turbare sul mercato l'ordine con parole sconvenienti, con insistenze moleste per la vendita o la compra e con denigrazioni verso categorie concorrenti.

ART. 48.

Sul mercato è proibito di ostacolare in qualsiasi modo la libertà delle contrattazioni, d'intromettersi non richiesti, di diffondere notizie artificiose tendenti a provocare alterazioni dei prezzi.

ART. 49.

La derrate portate sui mercati devono essere poste in evidenza in modo che possano essere facilmente esaminate dai compratori.

ART. 50.

Il commercio sul mercato deve ritenere improntato ai dettami della buona fede e dell'onestà commerciale; perciò qualunque frode o abuso a danno dei compratori, accertata dalla Commissione o dagli Agenti, avrà per conseguenza, oltre la rifusione dei danni eventualmente causati ai compratori, l'eventuale confisca della merce, la sospensione dell'esercizio e la denuncia a termine di legge.

I venditori non possono rifiutare la vendita di qualsiasi singola merce o derrata esposta sul mercato o condizionarne la vendita all'acquisto di altra merce non richiesta.

ART. 51.

E' vietato collocare entro i colli specie e qualità di derrate inferiori a quelle disposte nella parte superiore.

E' pure vietato di porre sopra e nell'interno dei colli materiali d'imballaggio in proporzioni esagerate e non necessarie alla conservazione delle derrate.

ART. 52.

I negozianti, gli importatori e i commissionari dovranno esporre sui banchi di vendita — ed in ogni modo in posto visibile presso la merce presentata al mercato — un cartello con l'indicazione del nome, cognome e luogo di residenza.

Tale obbligo non è esteso ai produttori che portano sul mercato le derrate dei proprii fondi o dei fondi da essi condotti e gli animali della propria stalla.

ART. 53.

Per determinate derrate o prodotti di largo e comune consumo popolare la Commissione di vigilanza può stabilire che l'accaparramento per parte di incettatori e di rivenditori dettaglianti avvenga soltanto ad ora stabilita o quando sia soddisfatto al fabbisogno dei diretti consumatori. La regolamentazione di tale limitazione potrà essere deferita ai funzionari preposti al servizio del mercato.

ART. 54.

Può essere, per disposizione della Commissione di vigilanza, impedito il trapasso di merce da un venditore all'altro, quando tale cessione sia provocata da manovra per determinare l'aumento artificioso del prezzo della merce.

ART. 55.

In caso di incertezza o contestazione nelle contrattazioni devono essere applicati gli usi e le consuetudini di piazza accertate dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Le Commissioni devono segnalare al Consiglio stesso le consuetudini da accertare a norma di legge.

Copia delle consuetudini e degli usi accertati dovrà essere pubblicata sul mercato e copia di essi deve essere posta a disposizione delle Commissioni e del Direttore del mercato.

ART. 56.

A richiesta dei Commissari, del Direttore del mercato e degli agenti, i venditori hanno l'obbligo di dichiarare l'origine e la provenienza della merce, fornire eventuali chiarimenti anche sul prezzo d'acquisto e declinare e comprovare le proprie generalità.

CAPO IX°

Addetti al mercato, facchinaggio, personale di fatica.

Cariaggi.

ART. 57.

I venditori e i compratori sul mercato, per il trasporto ed altre operazioni inerenti al trapasso delle merci, quando non dispongano di personale fisso alle dirette dipendenze, dovranno valersi — prima di ricorrere al personale avventizio — di facchini muniti di apposita licenza rilasciata dal Municipio.

Sarà in facoltà del Direttore del mercato e degli agenti di allontanare dal mercato quel personale che nel disimpegno delle mansioni affidategli turbi l'ordine od offenda la moralità o non ottemperi alla disciplina dell'esercizio del mercato.

ART. 58.

E' riservato al Podestà di fissare disposizioni speciali, anche con carattere temporaneo, per l'ammissione e la regolamentazione del personale di fatica sulle località del mercato.

ART. 59.

I veicoli e gli animali destinati al trasporto delle derrate e merci ai mercati dovranno stazionare nello spazio a tale scopo espressamente riservato e dovranno pure uniformarsi all'itinerario che verrà

di volta in volta prescritto dagli agenti municipali incaricati della tutela dell'ordine pubblico.

Il posteggio dei veicoli e degli animali da tiro può essere sottoposto al pagamento per occupazione di spazio di area pubblica.

CAPO X°

Pesatura.

ART. 60.

La pesatura deve essere effettuata col peso pubblico sul mercato da pesatore patentato o autorizzato.

In via eccezionale e per determinati mercati può essere concesso da regolamenti speciali o da disposizione podestarile l'uso di pesi privati dichiarati preventivamente alla Commissione di vigilanza e controllati.

Per tali pesi privati devono essere dichiarate le generalità del pesatore, il quale dovrà essere munito di certificato d'autorizzazione da parte del Municipio.

ART. 61.

Sono esclusi dagli obblighi dell'articolo precedente i venditori di commestibili. Essi devono però tenere bilancie o pesi regolarmente bollati sul banco in modo visibile al pubblico. I generi devono essere pesati senza involucri o carta qualsiasi ed, ove per la natura speciale di essi sia necessario fare uso dell'uno o dell'altra, gli stessi, quando siano computati nel peso, non debbono eccedere un grammo per ogni decimetro quadrato.

E' proibito adoperare per involucri carta usata o comunque di tipo non approvato dall'Ufficio d'igiene municipale o dall'Ufficiale sanitario locale.

ART. 62.

Per la pesa pubblica sarà stabilita e resa ostensibile al pubblico la tariffa approvata dal Comune.

ART. 63.

Il peso deve essere calcolato col sistema decimale e indicato in base all'unità del chilogrammo.

ART. 64.

Per ogni pesatura deve essere rilasciata alla parte una bolletta figlia, staccata dal bollettario a fogli intestati, su cui verranno segnati la data, i nomi del venditore e del compratore e loro indirizzo, la qualifica della merce, il peso, il prezzo di vendita unitario e complessivo, l'eventuale tara, la qualità e il numero degli imballi.

Per la pesatura pubblica deve pure essere indicata la tassa di pesatura corrisposta.

ART. 65.

Quando riesca difficile o dannoso per la merce accertare la tara reale, il peso degli imballaggi viene stabilito come appresso:

ART. 66.

I pesatori autorizzati, che si rendessero comunque colpevoli o responsabili di irregolarità nella pesatura, saranno salvo le maggiori sanzioni penali, immediatamente sospesi dall'esercizio delle loro funzioni.

CAPO XI^o

Funzionamento dei mercati - Obblighi e divieti.

ART. 67.

Gli spazi non destinati a posteggio, lasciati liberi per la viabilità e le contrattazioni, non devono per alcun motivo essere ingombrati.

ART. 68.

Nei pubblici mercati sono vietati gli schiamazzi e quelle manifestazioni che possono intralciare lo svolgimento dei mercati stessi.

L'esercizio dei mestieri di indovino, di giuocoliere, di cantastorie e simili verrà effettuato nei luoghi e spazi designati dal Podestà e sarà regolato dalla direzione del mercato.

ART. 69.

Sui mercati pubblici è proibita qualsiasi costruzione anche di carattere provvisorio.

L'uso dei cartelli, oltre a quelli prescritti, di affissi di propaganda, l'apposizione di tende, la distribuzione di fogli volanti e di oggetti reclamistici dovranno riportare l'approvazione della Commissione di vigilanza.

ART. 70.

Ai posti di vendita non è ammessa la presenza che dei venditori, degli addetti al mercato e delle persone eventualmente autorizzate.

ART. 71.

E' nella facoltà del Podestà, udita la Commissione di vigilanza, di prescrivere determinati tipi di banchi, tende ed attrezzi in genere da usarsi sui mercati.

ART. 72.

E' vietato sul mercato di effettuare manipolazioni di merci relative a selezioni, mondature, lavaggi, cernita di scarti, ecc. Tali operazioni devono avvenire in magazzini.

ART. 73.

E' vietato tenere, nei posteggi e magazzini o in prossimità dei banchi e di merci facilmente incendiabili, materiali infiammabili. E' proibito pure tenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni.

ART. 74.

E' fatto obbligo ai venditori di curare la pulizia del proprio banco e del posteggio da essi occupato.

ART. 75.

E' proibito di abbandonare, lasciare sciolti o comunque senza custodia animali d'ogni specie nei luoghi di mercato.

ART. 76.

L'autorità comunale è libera di ordinare in ogni tempo visite ed ispezioni a mezzo dei propri funzionari.

ART. 77.

Il Comune non assume alcuna responsabilità di nessun genere per danni, furti, incendi, deperimenti di merci, ecc. che potessero derivare agli utenti del mercato.

ART. 78.

Possono essere allontanate dal mercato le persone che presentino tracce di malattie ributtanti, trasmissibili e contagiose.

ART. 79.

I venditori che portassero, fuori delle ore fissate, sul mercato giornaliero, per la vendita, articoli ammessi al mercato, dovranno denunciarlo immediatamente all'Ufficio comunale per l'eventuale concessione di posteggi.

ART. 80.

Chiuso il mercato, i venditori dovranno allontanare dalle piazze le merci e i relativi recipienti, carriole, carri, rifiuti, ecc. dei singoli posteggi.

CAPO XII

Commercio girovago e ambulante - Commercio temporaneo.

ART. 81.

L'attività dei commercianti girovaghi ed ambulanti può essere limitata a determinate zone dei mercati in base ad ordinanze potestative o a disposizione delle Commissioni di vigilanza dei mercati.

ART. 82.

I commercianti girovaghi ed ambulanti che frequentino le piazze dei mercati anche in giorni non destinati allo svolgimento dei mer-

cati stessi, devono esporre sul proprio banco o comunque sulla merce da essi esitata, in modo facilmente visibile;

a) un cartellino sul quale siano indicati il nome, cognome e la località di provenienza;

b) la licenza di esercizio del Comune di provenienza;

c) la necessaria autorizzazione dell'Autorità di P. S.

I documenti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere posti in apposita busta protettiva trasparente.

Inoltre i commercianti girovaghi ambulanti dovranno essere muniti anche della dichiarazione d'iscrizione al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa del luogo di abituale residenza e di ricevuta di denuncia effettuata presso il locale Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, a termine dell'art. 28 del R. D. L. 18 aprile 1926, n. 731 sui Consigli Provinciali dell'Economia, quando essi provengano da altre provincie.

ART. 83.

Gli agenti addetti al servizio di polizia dei mercati dovranno assicurarsi che i venditori ambulanti abbiano corrisposto il pagamento della tassa consigliare sul commercio girovago, richiedendo ad essi la presentazione della relativa ricevuta.

Si avverte che da tale tassa sono esonerati gli iscritti nei ruoli di R. M. Cat. B.

ART. 84.

Analoghe prescrizioni, per quanto riguarda la denuncia al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa e la corresponsione della tassa consigliare — la quale potrà essere esatta dai funzionari addetti alla riscossione delle tasse di posteggio, con bollettari forniti dal Consiglio — si intendono estese a coloro che, in periodo di mercato o fiera, o anche fuori di tale periodo, espongono per vendere o vendono direttamente in alberghi o in altri locali del genere, merci o manufatti, sempre quando essi provengano da altra Provincia.

TITOLO II

Formazione delle mercuriali
e dei listini dei prezzi

ART. 85.

La raccolta degli elementi per la determinazione dei prezzi e la compilazione delle mercuriali e dei listini sono affidate alle Commissioni di vigilanza dei mercati, coadiuvate dalla assistenza del Direttore dei mercati stessi e dall'opera degli addetti e degli agenti municipali.

ART. 86.

Dopo ogni mercato, la Commissione di vigilanza, con l'intervento di almeno due terzi dei componenti, deve riunirsi con l'assistenza del Direttore e prendere in esame tutti i documenti che permettono il più scrupoloso ed esatto rilievo della statistica delle contrattazioni delle merci, delle derrate o del bestiame, intervenute durante lo svolgimento del mercato: specialmente devono essere compulsati i bollettari delle pese pubbliche e di quelle private autorizzate, gli eventuali dati daziari, i risultati delle tasse di posteggio.

A richiesta della Commissione o del Direttore del mercato, i mediatori saranno tenuti a produrre gli stabiliti relativi ai contratti conclusi per cui si devono calcolare le quotazioni.

ART. 87.

A facilitare il compito della Commissione, il Direttore del mercato, direttamente o a mezzo di agente particolarmente esperto, dovrà procedere, durante lo svolgimento del mercato, al rilievo di dati informativi sui quantitativi e sui prezzi e sull'andamento delle contrattazioni, redigendone una nota di comunicazione da presentarsi, a fine mercato, al Commissario di turno.

ART. 88.

In base ai dati così raccolti e a quelle ulteriori informazioni che la Commissione riterrà conveniente assumere, sarà compilato dalla Commissione il listino ufficiale del mercato, su moduli preventiva-

mente approvati dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa e uniformi per i vari mercati della Provincia.

ART. 89.

La nomenclatura del listino non potrà essere variata; unicamente si potranno aggiungere al listino « voci » per quelle derrate o merci che non vi fossero contemplate per la specie e per il genere, escludendosi assolutamente la inclusione di denominazioni e di classifiche per le differenze di varietà.

E' concessa la suddivisione dei prezzi per le varie voci per quanto concerne la 1^a e 2^a qualità e per quel che eventualmente si riferisce agli scarti.

Può pure essere, in casi di rilevante differenza e per l'accertata peculiarità di qualche prodotto, specificata la provenienza per alcuni speciali generi di produzione.

Infine, per i prodotti agrari, può, occorrendo, essere stabilito il prezzo separatamente per la produzione del vecchio e del nuovo raccolto.

ART. 90.

Per ogni voce deve essere stabilito il prezzo minimo e massimo, tenendosi conto dei contratti all'ingrosso, escluse quindi le eventuali stipulazioni per quantità di irrisorio rilievo in relazione alla entità globale delle contrattazioni avvenute in piazza, o di quelli relativi ad operazioni ritenute fittizie oppure fatte al solo scopo di falsare la reale situazione del mercato.

Dovrà inoltre essere segnato, per ogni voce, il quantitativo realmente contrattato durante il mercato.

Qualora non siano, per qualche articolo, avvenute contrattazioni, dovrà mantenersi fermo sul listino il prezzo quotato nel mercato precedente, con l'aggiunta della dicitura « nominale ».

ART. 91.

Per il bestiame e per le derrate di maggior importanza sui mercati della Provincia (e così per i bozzoli, uve, frumento) e per quei prodotti che nell'uso vengono anche venduti ed acquistati con riferimento alla media, dovrà essere stabilito pure il prezzo medio del mercato.

Tale prezzo deve però sempre venir calcolato in base alla media ponderale sulle sole partite effettivamente esposte e vendute sulla

piazza del mercato e controllate a mezzo di pubblici agenti nei quantitativi e nei prezzi. Tale media si ottiene moltiplicando i singoli prezzi realizzati per i quantitativi venduti ai singoli stessi prezzi e dividendo la somma dei prodotti ottenuti dalle varie moltiplicazioni per il totale dei quantitativi.

Nessun altro prezzo medio calcolato con altro sistema (compresa la media aritmetica) può essere incluso nei listini o comunque pubblicato.

Oltre che per il bestiame e le derrate sopra indicate, dovrà procedersi al calcolo del prezzo medio ponderale per quelle voci per cui venissero impartite prescrizioni dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

ART. 92.

I prezzi vengono accertati a maggioranza di voti, sulla scorta dei dati raccolti; a parità di voti, è preponderante quello del Presidente della Commissione.

ART. 93.

Della riunione della Commissione per la determinazione dei prezzi verrà redatto verbale dal Direttore del mercato che dovrà immediatamente provvedere a compilare due copie della mercuriale, facendone pervenire una al Podestà e l'altra al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Ove avvenga contestazione sull'accertamento di qualche prezzo, i Commissari potranno far inserire a verbale la discordanza riscontrata. In tale caso, oltre al listino, dovranno essere comunicati al Podestà ed al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa i relativi estratti di verbale.

ART. 94.

I verbali devono essere sottoscritti dai Commissari intervenuti e dal Direttore, quale Segretario. I listini sono firmati dal Presidente della Commissione e dai Commissari di turno e vistati dal Podestà o da un suo delegato.

ART. 95.

Ove si compilino listini riassuntivi, alla fine di mercati stagionali, per determinate derrate o si proceda alla formazione di bollettini

di medie mensili, semestrali e annuali, si dovrà osservare che le medie dei singoli mercati non potranno mai essere prese per base della media generale.

La media stessa che deve essere ponderale, come per i singoli bollettini, dovrà risultare dal calcolo completo di tutte le singole partite contrattate durante il periodo (campagna, semestre, anno) da effettuarsi con le norme indicate all'art. 91.

ART. 96.

In merito al rilievo dei dati, al loro accertamento ed alla compilazione delle mercuriali e dei listini di prezzi le Commissioni e le Direzioni dei mercati hanno l'obbligo di fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero richiesti dal Consiglio e dall'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa.

ART. 97.

Le mercuriali ed i listini dei prezzi dovranno essere pubblicati sulla piazza appena avvenuto l'accertamento.

TITOLO III

Penalità

ART. 98.

Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, come per quelle alle disposizioni di polizia annonaria, sarà elevata contravvenzione, che nei casi semplici potrà essere conciliata in via amministrativa, con l'oblazione non inferiore a lire cinque e non superiore a lire cinquanta per le infrazioni al regolamento, e con le oblazioni fissate nel regolamento annonario per infrazioni allo stesso.

In caso di mancanze gravi o di recidiva, salvo le maggiori sanzioni volute dalle leggi vigenti, il Podestà, su rapporto della Direzione del mercato, potrà, con provvedimento discrezionale, infliggere l'allontanamento dal mercato di un negoziante concessionario di posti fissi o di inibire l'ingresso al mercato ad un venditore che fruisca dei posti liberi. per un periodo da uno a quindici giorni, a decorrere dalla data in cui venne commessa l'infrazione.

Per i casi più gravi potrà ai concessionari dei posti fissi, sempre con provvedimento podestarile, essere comunicata la revoca della concessione ed al venditore che fruisca dei posti liberi essere vietato il posteggio al mercato.

PARTE SPECIALE

TITOLO I

Disposizioni per l'esercizio
dei singoli mercati

CAPO I°

Regolamenti supplementari ed integrativi.

Avvisi e manifesti.

ART. 99.

E' in facoltà di ogni Comune stabilire speciali regolamenti supplementari per il commercio di speciali derrate, anche quando questi mercati rivestano un carattere stagionale.

ART. 100.

Oltre che con regolamenti particolari, l'istituzione di mercati a carattere stagionale e la loro disciplina, possono essere stabilite a mezzo di avvisi o manifesti podestarili pubblicati all'albo pretorio e nei Comuni vicini e comunicati al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa e alle sedi zonali delle organizzazioni sindacali interessate. Detti avvisi e manifesti devono contenere le norme speciali per il funzionamento del mercato a cui si riferiscono e l'indicazione della costituzione della Commissione di vigilanza.

ART. 101.

Pure a mezzo di particolari regolamenti oppure di avvisi e manifesti, potranno essere regolati — previo l'espletamento della procedura sancita dalle leggi amministrative — l'istituzione e lo svolgimento delle fiere e dei mercatoni specializzati.

ART. 102.

Per le disposizioni non contenute nei regolamenti supplementari ed integrativi e negli avvisi o manifesti, si intendono applicabili le norme della parte generale del presente regolamento.

CAPO II°

Bestiame.

ART. 103.

Il mercato del bestiame ha sede nel (indicazione della località).

ART. 104.

Il bestiame sarà collocato sulla linea che, con pali e corde oppure con sbarre fissate nel terreno, sarà stabilita dall'autorità comunale, restando assolutamente proibito di occupare le strade e di oltrepassare detta linea, di accostarsi ed ancor più di appoggiarsi per qualsiasi motivo ai muri delle case o di impedire in altre maniere la libera circolazione. Alla chiusura del mercato gli animali dovranno poi essere tutti allontanati dalla piazza entro mezz'ora.

ART. 105.

Il mercato del bestiame oltre che nei giorni di fiera si terrà nel giorno di (indicazione del giorno del mercato) ed il bestiame prenderà posto nelle aree assegnate a ciascuna specie dalla Commissione di vigilanza.

Il mercato sarà aperto per tutte le qualità di bestiame alle ore (indicazione dell'orario stabilito per il mercato).

ART. 106.

E' vietata l'introduzione al mercato degli animali affetti da malattie infettive e da piaghe purulenti alla pelle o che siano presentati sudici o sporchi. Gli animali, che fossero stati introdotti nell'area del mercato con inosservanza a tali prescrizioni, verranno allontanati e sequestrati in apposito locale e le spese relative alle pratiche sanitarie e di trasporto saranno a carico dei proprietari.

ART. 107.

E' proibito abbandonare o lasciare sciolti o comunque senza custodia animali d'ogni specie, in vie, piazze, luoghi pubblici. Gli animali, che vengono condotti in gruppo al mercato attraverso le vie

e le piazze, dovranno essere legati a coppie ed ogni coppia dovrà essere tenuta a mano da apposito conducente.

ART. 108.

E' concesso far uscire dalle file gli animali per le prove di andatura, che però devono effettuarsi in modo da non produrre disordini e da non impedire la circolazione.

ART. 109.

I vitelli, maiali ed altri animali, che si trasportano con veicoli, devono essere lasciati liberi, munendo i veicoli di opportuni e solidi ripari all'ingiro dell'altezza di almeno m. 0,90.

E' vietato trasportare vitelli od altri animali sovrapposti l'uno all'altro e con le zampe legate o con la testa penzoloni; è vietato lo scarico mediante getto degli animali al suolo.

ART. 110.

I tori non possono circolare sul suolo pubblico, nemmeno in occasione di mercato, se non convenientemente assicurati con fune robusta che dalle corna si leghi ad un piede anteriore e con altra fune che, partendo dalle corna, sia tenuta ferma all'altro capo da idoneo conducente, in modo da impedire alla bestia di correre.

ART. 111.

Nella contrattazione del bestiame hanno unicamente valore gli usi e le consuetudini accertati per le varie piazze dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

CAPO III°

Uva e vino.

ART. 112.

Il mercato delle uve è tenuto ogni anno per il periodo indicato da avvisi pubblicati a cura dell'autorità podestarile.

ART. 113.

I venditori accorrenti al mercato, con carri o senza, sono tenuti ad osservare le disposizioni degli agenti municipali per quanto ri-

guarda il collocamento dei carri e della merce e per l'accesso ai pesi pubblici.

ART. 114.

I posti, nelle località assegnate per le diverse qualità e provenienze, saranno dei primi arrivati, secondo le indicazioni degli Agenti municipali. I carri debbono essere allineati in modo che fra le file resti spazio libero per la circolazione.

Su ogni carro dovrà essere posto un cartello indicante la qualità e il Comune di provenienza.

ART. 115.

Per accedere ai pesi pubblici i carri saranno disposti in fila e procederanno sempre col medesimo ordine che non potrà essere alterato per nessun motivo.

ART. 116.

E' ammessa la sosta presso i carri degli animali adibiti al traino, sempre quando la presenza non rappresenti ostacolo alla circolazione o pericolo ai frequentatori.

Il Podestà, in casi speciali, per il buon funzionamento del mercato, può vietare la sosta degli animali presso i carri collocati sul mercato stesso.

ART. 117.

I venditori dovranno tenersi in prossimità della propria merce esposta in vendita e comprovare agli acquirenti la qualità e la provenienza della merce stessa.

ART. 118.

Per la misurazione dei vini saranno preferiti i recipienti o pesi campionati offerti dai venditori; il Comune terrà misure e pesi campionati per il controllo delle parti.

CAPO IV°

Bozzoli.

ART. 119.

Il mercato dei bozzoli sarà tenuto (indicazione della località) e si aprirà nel giorno che sarà con pubblico manifesto indicato dal Podestà.

In detto manifesto saranno riassunte le principali disposizioni del regolamento riguardanti il funzionamento del mercato.

ART. 120.

La Commissione di vigilanza assegna ai venditori il luogo per il deposito e l'esposizione dei bozzoli ed eventualmente ai compratori lo spazio per il collocamento dei cesti e degli altri imballaggi.

ART. 121.

Il mercato si terrà in tutti i giorni e verrà aperto all'alba, ma le contrattazioni non potranno iniziarsi prima dell'ora stabilita dal manifesto del Podestà. Il segnale dell'apertura delle contrattazioni verrà dato coll'esposizione della bandiera. Prima dell'inizio delle contrattazioni i venditori dovranno tenere coperta la loro merce.

ART. 122.

Dal giorno in cui sarà dichiarato aperto il mercato, chiunque voglia esporre bozzoli in vendita, dovrà trasportarli sul medesimo nel luogo indicato.

ART. 123.

I compratori dovranno registrare su appositi bollettari a madre e figlia ciascuna compera, facendo su ciascuna bolletta risultare nome e cognome del venditore e dell'acquirente, qualità della merce, e prezzo convenuto.

Dovrà essere altresì esattamente indicata la via, la casa ed il numero dove ciascun compratore tiene il suo magazzino o deposito. Il venditore ha diritto di esigere in giornata, e non più tardi delle ore 18, il prezzo della merce venduta, salvo pattuizioni in contrario.

ART. 124.

Se nel porre i bozzili nella bilancia si troverà dello scarto non visibile all'atto della contrattazione e in tale quantità da fare diminuire il prezzo convenuto, il compratore, a giudizio della Commissione di vigilanza, avrà facoltà di rescindere il contratto, però limitatamente ai soli colli per i quali risulti accertata la suespressa condizione.

ART. 125.

Qualora il compratore non ritiri i bozzoli acquistati entro le 5 ore consecutive alla chiusura del mercato, sarà tenuto al risarcimento del danno verso il venditore.

Saranno computati fra i danni il calo naturale dei bozzoli, le spese di trasporto, il deposito ed eventualmente le altre a cui dovesse sottostare il venditore.

CAPO V°

Cereali.

ART. 126.

Il compratore, quando ritira la merce, deve fornire le sue tele e le spese di insaccatura sono a suo carico. E' in facoltà del venditore di consegnare la merce insaccata in sacchi proprii, purchè in buone condizioni. Qualora il compratore ritiri la merce insaccata, il peso dei sacchi è computato come merce.

ART. 127.

La consegna deve essere effettuata nella quantità precisa richiesta; è tuttavia tollerato uno scarto di peso alla consegna non superiore all'1 % in più od in meno.

ART. 128.

Le farine saranno ben macinate e purgate diligentemente dalla crusca o da qualunque sostanza eterogenea. Per le farine di frumento i sacchi dovranno essere piombati e muniti di cartellino indicante il nome della ditta molitrice, il tipo e la data della macinazione.

CAPO VI°

Pollame e uova.

ART. 129.

Il mercato del pollame si terrà in (indicazione della località) e la località sarà destinata esclusivamente al commercio all'ingrosso ed al minuto del pollame o di altri volatili vivi o macellati, nonché delle uova.

ART. 130.

Cessata l'ora delle contrattazioni, le aree stabilite per il mercato dovranno essere sgomberate.

ART. 131.

E' vietato porre in vendita pollame vivo tenuto sospeso per le gambe. Non è permesso porre in vendita pollame morto che contenga alimenti nel gozzo e che non sia spennato.

Nei mercati municipali è proibito uccidere e spennare il pollame in vista del pubblico.

CAPO VII°

Prodotti ortofrutticoli.

ART. 132.

Il mercato delle frutta e degli ortaggi si svolgerà in (indicazione della località).

ART. 133.

Sull'area del mercato è proibito collocare banchi fissi e mobili per la vendita delle derrate.

Non sono però considerati come banchi gli sgabelli e banchette su cui si depositano i cestoni. Sono tollerati parasoli e parapioggia.

ART. 134.

E' vietato di porre in vendita verdure e frutta avariate, ancorchè destinate a foraggio o mangime.

ART. 135.

Le frutta immature portate sul mercato per essere smerciate come tali per l'esportazione, per la preparazione di composte, ecc. dovranno essere designate con apposito cartello.

CAPO VIII°

Castagne.

ART. 136.

Il mercato delle castagne sarà tenuto in (indicazione della località).

ART. 137.

Il mercato si aprirà nel giorno che sarà con pubblico manifesto indicato dal Podestà.

Esso avrà principio ogni mattina sull'albeggiare, ma le contrattazioni non potranno cominciare se non dopo inalberata la bandiera; quelle fatte prima daranno luogo a contravvenzione.

ART. 138.

Ogni compratore, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà registrare, su apposito bollettario a madre e figlia, cognome, nome e soprannome del venditore, suo indirizzo, qualità della merce e prezzo convenuto; dovranno essere altresì indicati esattamente: la via, la casa e il numero ove il compratore tiene il magazzino di deposito.

La bolletta figlia sarà staccata e rimessa immediatamente ai venditori.

Questi hanno il diritto di esigere, in giornata e non più tardi delle ore 18, il prezzo della merce venduta.

ART. 139.

Tutti gli acquirenti di castagne sono tenuti a dichiarare preventivamente alla Commissione di vigilanza le loro generalità, la località precisa del loro magazzino o deposito, indicandone la via, la casa ed il numero civico. Sono obbligati ad eseguire la pesatura delle castagne a piano terreno; se vogliono farsi portare le castagne al piano superiore, devono prevenirne il venditore; in ogni caso sono a carico dell'acquirente le spese di facchinaggio. All'ingresso e all'interno di ciascun magazzino dovrà tenersi costantemente affisso, in modo visibile, un cartello indicante nome e cognome della Ditta acquisitrice. La Ditta sarà responsabile delle operazioni compiute nel magazzino stesso.

ART. 140.

Per garanzia dei compratori la tara dei sacchi è stabilita: per quelli asciutti in Kg. 1 cadauno, e per quelli bagnati in Kg. 2.

In caso di contestazione le parti hanno facoltà di ricorrere al peso reale.

Nessuno dei venditori potrà esporre sul mercato sacchi chiusi.

I venditori che metteranno al colmo del sacco, come campione, una quantità di castagne mercantili sensibilmente diversa da quella della merce contenuta nell'interno del sacco, saranno passibili di contravvenzione, secondo la quantità della merce, con facoltà all'acquirente di rifiutare la merce stessa.

ART. 141.

Il venditore sorpreso a sostituire sul colmo del sacco i campioni con castagne scadenti verrà denunciato all'Autorità giudiziaria e si procederà al sequestro della sua merce.

ART. 142.

Qualora risultasse alla Commissione di vigilanza che un venditore in mala fede abbia fatto pesare un sacco due volte, questo sarà passibile di multa e di denuncia all'Autorità.

TITOLO II

Istituzioni sussidiarie ai mercati

CAPO I°

Bollettini informativi.

ART. 143.

Il Comune può provvedere alla pubblicazione ed alla diffusione di bollettini informativi sullo svolgimento dei propri mercati ed illustrativi del movimento di essi e della loro zona di azione.

Inoltre potranno essere aggiunte alle mercuriali ed ai listini dei mercati quelle notizie atte a servire di chiarimento circa l'andamento dei prezzi e le previsioni del mercato.

I bollettini dovranno essere redatti in base a schemi precedentemente approvati dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Il testo dei bollettini deve essere, preventivamente alla pubblicazione, sottoposto all'esame della Commissione di vigilanza ed ottenere approvazione per parte della Commissione stessa.

CAPO II°

Uffici di consulenza.

ART. 144.

Per aumentare il prestigio e l'efficienza del proprio mercato speciale, il Comune ha facoltà di istituire Uffici di consulenza coi seguenti scopi:

a) facilitare i rapporti tra produttori, negozianti e consumatori della merce;

b) informare gli interessati delle variazioni dei prezzi nelle principali plaghe di produzione, delle previsioni del movimento generale dei prezzi sulle altre piazze di vendita;

c) agevolare le contrattazioni, provvedendo alle pratiche relative e fornendo agli interessati le informazioni commerciali, gli schiarimenti sulle spedizioni, sulle tariffe e sulle formalità doganali e daziarie;

d) eseguire assaggi ed analisi della merce, suggerirne le correzioni ed i miglioramenti, scoprirne le alterazioni e sofisticazioni;

e) presentare alla Commissione di vigilanza gli elementi di giudizio per consigliare le divergenze eventualmente sorte tra compratore e venditore.

ART. 145.

Nella sede degli uffici sopra indicati possono, oltre i servizi tecnici, essere istituiti servizi di corrispondenza e di comunicazioni telefoniche ed essere adibiti locali per mediatori e sensali. Gli uffici potranno eventualmente esercire ed amministrare magazzini di deposito e custodia.

ART. 146.

Per i servizi disimpegnati dagli Uffici può essere stabilita l'applicazione di diritti fissi, per cui dovrà essere compilata apposita tariffa.

ART. 147.

Speciali norme verranno fissate per l'ammissione dei mediatori autorizzati presso l'Ufficio ed addetti alle contrattazioni che si esplicano con l'intervento di esso.

ART. 148.

Nei locali dell'Ufficio potranno essere adibite speciali sale per determinate categorie di negozianti, ai quali potrà essere limitato l'accesso.

TITOLO III

Provvedimenti particolari

ART. 149.

Il Podestà ha facoltà di impartire tutte quelle altre disposizioni supplementari e speciali che ritiene opportuno per il buon andamento dei mercati locali, purchè non in deroga alla Parte generale del presente regolamento.

ART. 150.

Le disposizioni podestarili di modificazione e di complemento alle norme regolamentari, dovranno esser rese note al pubblico quando interessino il funzionamento o la disciplina dei mercati, mediante affissione nelle località destinate ai singoli mercati.



INDICE

PARTE GENERALE

TITOLO I. - Disposizioni comuni per i mercati in genere .	pag. 5
CAPO I. Disposizioni generale	» 7
CAPO II. Orario	» 8
CAPO III. Commissioni di vigilanza	» 8
CAPO IV. Direzione, personale e servizio di polizia dei mercati	» 11
CAPO V. Sorveglianza igienico-annonaria	» 12
CAPO VI. Posteggio - Tariffe e appalti - Mercati coperti	» 13
CAPO VII. Produttori, negozianti, commissionari, importatori, esportatori - Mediazione	» 16
CAPO VIII. Disciplina delle contrattazioni - Usi e consuetudini	» 18
CAPO IX. Addetti al mercato, facchinaggio, personale di fatica - Cariaggi	» 20
CAPO X. Pesatura	» 20
CAPO XI. Funzionamento dei mercati - Obblighi e divieti	» 22
CAPO XII. Commercio girovago e ambulante - Commercio temporaneo	» 27
TITOLO II. - Formazione delle mercuriali e dei listini dei prezzi	» 27
TITOLO III. - Penalità	» 33

PARTE SPECIALE

TITOLO I. - Disposizioni speciali per i singoli mercati .	» 39
CAPO I. Regolamenti supplementari e integrativi - Avvisi e manifesti	» 41
CAPO II. Bestiame	» 42
CAPO III. Uva e vino	» 43
CAPO IV. Bozzoli	» 44
CAPO V. Cereali	» 46
CAPO VI. Pollame e uova	» 46
CAPO VII. Prodotti ortofrutticoli	» 47
CAPO VIII. Castagne	» 48
TITOLO II. - Istituzioni sussidiarie ai mercati	» 51
CAPO I. Bollettini informativi	» 53
CAPO II. Uffici di consulenza	» 55
TITOLO III. - Provvedimenti particolari	» 55